

(N. 941)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 (V. Stampato N. 523)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SALOMONE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 FEBBRAIO 1955

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze
per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, è così modificato:

« I benefici previsti dall'articolo 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti, ivi compresi i magazzini generali, nonchè ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e medi produttori di cereali ».

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325.

È autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano.

Art. 3.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono soppressi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI